



dott. Giovanni Luca Frigerio

rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi



consulenza aziendale – tributaria – del lavoro

Calolziocorte, 12 luglio 2018
Circolare Informativa – Settore Fiscale

**A tutti i clienti dello studio
nonché i destinatari della presente
Proprie sedi**

Oggetto: **Rifornimenti di carburante solo con mezzi di pagamento tracciati**

Con la presente desidero informarVi che, è stato pubblicato sulla G.U. 28.6.2018 n.148 il DL 79/2018, che dispone il **rinvio dall'1.7.2018 all'1.1.2019 del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti**.

Rinvio che riguarda **esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio** per autotrazione verso soggetti passivi IVA **effettuate presso impianti stradali di distribuzione**.

Resta fermo, invece, il termine dell'1.7.2018 per l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle **altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA**, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali.

Ai fini IVA, sarà possibile **continuare a documentare gli acquisti presso gli impianti stradali di distribuzione mediante la scheda carburante** ovvero **mediante il mezzo alternativo del pagamento con mezzi tracciabili** ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97.

Sul punto, va osservato che l'art. 1 co. 923 della legge di bilancio 2018 prevede già che, **a partire dall'1.7.2018**, l'esercizio del diritto alla **detrazione IVA e la deducibilità del costo** del carburante dalle imposte sui redditi, **sia subordinato al pagamento mediante mezzi tracciabili**, anche diversi da quelli individuati dal DPR 444/97.

Conseguentemente, anche se è stato differito l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione, **per la deducibilità dei costi di carburante e la detraibilità della relativa IVA, è necessario pagare tali acquisti utilizzando specifici mezzi di pagamento**, così detti tracciabili, quali **carte di credito, carte di debito e carte prepagate, emesse da operatori finanziari** soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 922-923 della L. 205/2017).

Ringrazio per l'attenzione riservatami e rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento circa le problematiche connesse al tema trattato, riservandomi anche la facoltà di tenerVi aggiornati sulle novità e gli adempimenti di Vostro possibile interesse.
Cordiali saluti

Roberto Ercole Scaccabarozzi

